

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Portogallo, in applicazione della decisione 96/381/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

1. Il Portogallo è autorizzato a versare un indennizzo per i bovini presenti al 1° aprile 1996 in un'azienda situata nel territorio del Portogallo e macellati conformemente al piano portoghese di eradicazione approvato con la decisione 96/381/CE.

considerando che con la decisione 96/381/CE⁽³⁾ la Commissione ha approvato le misure proposte dal Portogallo per controllare ed eradicare la BSE in quello Stato membro; che tali misure comprendono la macellazione obbligatoria di bovini nati nel Regno Unito o che hanno fatto parte in un momento qualsiasi di una mandria in cui sono stati confermati casi di BSE; che conformemente alla decisione sopraccitata dev'essere fornita al Portogallo un'assistenza finanziaria per la macellazione degli animali in questione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96⁽⁵⁾, che è pertanto opportuno prevedere un contributo comunitario pari al 70 % del valore di mercato degli animali macellati; che, al fine di stabilire detto valore di mercato, il Portogallo deve elaborare un meccanismo che consenta una giusta ed obiettiva valutazione di ogni animale;

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o sardigne appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente del Portogallo, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente e a condizione che vengano effettuati i necessari controlli,

— l'autorità competente portoghese può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda; dopo l'abbattimento tali animali vengono trasportati immediatamente ad un impianto di incenerimento o ad una sardigna per la trasformazione e la distruzione;

— le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

considerando che è necessario garantire che gli animali in questione vengano abbattuti e distrutti in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute umana o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dall'autorità del Portogallo; che, per evitare commistioni e confusioni tra gli animali destinati alla macellazione in un macello e altri animali, i primi vanno separati nei recinti del macello e nel macello stesso;

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

— nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati animali contemplati dal piano in questione;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti della Commissione;

— qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali contemplati dal piano in questione, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

— qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali contemplati dal piano in questione, questi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

(3) GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 25.

(4) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(5) GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.